

Causa T-184/01 R

IMS Health Inc. contro Commissione delle Comunità europee

«Procedimento sommario — Diritto della concorrenza — Denuncia —
Preteso abuso del diritto d'autore — Decisione della Commissione
che dispone provvedimenti cautelari — Presupposti per l'adozione
di provvedimenti cautelari — Fumus boni iuris —
Urgenza — Ponderazione degli interessi»

Ordinanza del presidente del Tribunale 26 ottobre 2001 II-3198

Massime dell'ordinanza

1. *Concorrenza — Procedimento amministrativo — Cessazione delle infrazioni — Adozione di provvedimenti provvisori — Competenza della Commissione — Presupposti per l'esercizio*
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 3, n. 1)

2. *Procedimento sommario — Sospensione dell'esecuzione — Sospensione dell'esecuzione di provvedimenti provvisori adottati in materia di concorrenza — Portata dei poteri del giudice del procedimento sommario*
(Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104; regolamento del Consiglio n. 17, art. 3, n. 1)
3. *Procedimento sommario — Sospensione dell'esecuzione — Sospensione dell'esecuzione di provvedimenti provvisori adottati in materia di concorrenza — Presupposti per la concessione — «Fumus boni iuris» — Misure cautelari giustificate dall'urgenza — Ininfluenza sulla portata del «fumus boni iuris» richiesto — Considerazione di detta urgenza nella ponderazione di tutti gli interessi da parte del giudice del procedimento sommario*
(Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2; regolamento del Consiglio n. 17, art. 3, n. 1)
4. *Procedimento sommario — Sospensione dell'esecuzione — Sospensione dell'esecuzione di un provvedimento provvisorio adottato in materia di concorrenza che impone al titolare di un diritto di proprietà intellettuale l'obbligo di rilasciare una licenza relativa all'esercizio di tale diritto — Esame da parte del giudice del procedimento sommario — Art. 295 CE — Incidenza*
(Artt. 82 CE, 242 CE, 243 CE e 295 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104; regolamento del Consiglio n. 17, art. 3, n. 1)
5. *Procedimento sommario — Sospensione dell'esecuzione — Sospensione dell'esecuzione di provvedimenti provvisori adottati in materia di concorrenza — Presupposti per la concessione — Danno grave e irreparabile — Onere della prova — Violazione dell'essenza del diritto d'autore — Inclusione*
(Art. 242 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)
6. *Procedimento sommario — Sospensione dell'esecuzione — Sospensione dell'esecuzione di provvedimenti provvisori adottati in materia di concorrenza — Presupposti per la concessione — Ponderazione di tutti gli interessi — Prevalenza della tutela di un diritto d'autore*
(Artt. 30 CE, 82 CE, 242 CE, 243 CE e 295 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)

1. Affinché la Commissione possa adottare misure di tutela nell'ambito di un'indagine svolta sulla base del regolamento n. 17 devono essere soddisfatti due presupposti cumulativi: in primo luogo, le pratiche impugnate devono essere tali da costituire un'infrangimento delle norme comunitarie sulla concorrenza che possa essere sanzionata da una decisione definitiva della Commissione e, in secondo luogo, dev'essere

accertata la presenza di un caso d'urgenza, che impone di far fronte a una situazione atta a causare un danno grave ed irreparabile alla parte che ne richiede l'adozione, o un danno intollerabile all'interesse generale.

(v. punti 52-55)

2. In forza degli artt. 242 CE e 243 CE, il giudice del procedimento sommario

può, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato o ordinare i provvedimenti provvisori necessari, tenendo conto, per quanto riguarda i procedimenti dinanzi al Tribunale, delle condizioni previste all'art. 104, n. 2, del regolamento di procedura, come precisate dalla giurisprudenza.

Non c'è motivo di ritenere che la finalità dei poteri conferiti dall'art. 104 del regolamento di procedura al giudice dell'urgenza, riguardo ad una decisione definitiva della Commissione che applica le regole del Trattato in materia di concorrenza, decisione adottata conformemente ai poteri espliciti di cui la Commissione fruisce in forza del regolamento n. 17, debba essere interpretata diversamente qualora la decisione nei confronti della quale si chiedono provvedimenti provvisori sia, invece, una decisione provvisoria adottata in virtù del potere implicito di adottare misure cautelari di cui dispone la Commissione ai sensi dell'art. 3, n. 1, del detto regolamento.

(v. punti 59-60)

3. Nell'ambito di una domanda di provvedimenti provvisori relativa a un provvedimento provvisorio adottato

in materia di concorrenza non esistono motivi convincenti per cui la parte richiedente debba provare l'esistenza di un *fumus boni iuris* con un'argomentazione particolarmente solida o valida per sostenere l'invalidità di quella che costituisce una valutazione a prima vista da parte della Commissione dell'esistenza di una violazione del diritto comunitario della concorrenza. Il semplice fatto che alla base della valutazione della Commissione ci sia l'urgenza di adottare provvedimenti cautelari non giustifica che la parte richiedente la sospensione dell'esecuzione della decisione che dispone tali provvedimenti debba dimostrare la sussistenza di un *fumus boni iuris* particolarmente convincente, dal momento che tale aspetto può essere preso in considerazione dal giudice dell'urgenza nell'effettuare la ponderazione degli interessi.

Pertanto, in un procedimento sommario del genere la parte richiedente deve necessariamente dimostrare, per fornire la prova della sussistenza del *fumus boni iuris*, che esistono validi motivi per dubitare dell'esattezza della valutazione fatta dalla Commissione di almeno uno dei presupposti per l'adozione di provvedimenti provvisori in materia di concorrenza. Cionondimeno il giudice dell'urgenza terrà conto, nell'accettare se sussistono tutti i presupposti per l'adozione di provvedimenti provvisori richiesti dagli artt. 242 CE e 243 CE e dall'art. 104, n. 2, del regolamento di procedura, e in particolare nello stabilire se la ponderazione degli interessi è a favore del richiedente o della Commissione, tanto

dell'analisi di quest'ultima circa l'urgenza che ha giustificato l'adozione dei provvedimenti provvisori contestati quanto delle ragioni per cui essa ha effettuato una ponderazione degli interessi favorevole all'adozione di tali provvedimenti.

che il danno, in particolare laddove dipenda dal concorso di più fattori, sia prevedibile con un sufficiente grado di probabilità.

(v. punti 65-66, 73)

4. Dall'art. 295 CE discende che il giudice dell'urgenza deve in genere dar prova di prudenza nell'esame di una decisione della Commissione che, tramite provvedimenti provvisori disposti nell'ambito di un'indagine in corso ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 17 e basati su un'interpretazione provvisoria dell'art. 82 CE, impone al titolare di un diritto di proprietà intellettuale, riconosciuto e protetto dalla legge nazionale, l'obbligo di rilasciare una licenza relativa all'esercizio di tale diritto di proprietà.

Ciononostante, nel valutare gli elementi che possono giustificare la sospensione di un provvedimento, quale una decisione che riguarda un procedimento ai sensi dell'art. 82 CE e obbliga un'impresa ad accordare a tutti i propri concorrenti una licenza relativa all'esercizio di un diritto d'autore da essa detenuto, a motivo dei danni che potrebbe causare, si deve tener conto del fatto che questo provvedimento costituisce di per sé un provvedimento provvisorio adottato dalla Commissione nel corso di un'istruttoria che non è ancora terminata. Si deve perciò esaminare se esista o meno un grave rischio che le conseguenze dannose della decisione impugnata, qualora abbia immediata esecuzione, superino quelle di un provvedimento cautelare e causino, nel frattempo, danni molto maggiori degli inconvenienti, inevitabili, ma passeggeri, che derivano da tale provvedimento provvisorio.

(v. punto 91)

5. L'urgenza di una domanda di provvedimenti provvisori deve essere valutata in relazione alla necessità di statuire provvisoriamente per evitare che il richiedente subisca un danno grave e irreparabile. Spetta alla parte che deduce un danno grave e irreparabile dimostrarne l'esistenza. È sufficiente

Un danno di ordine meramente economico non può, salvo circostanze eccezionali, essere considerato irreparabile e neppure difficilmente riparabile se può costituire oggetto di una successiva compensazione finanziaria. Infatti, un

danno di ordine economico che non scompare per effetto dell'esecuzione della sentenza pronunciata nel procedimento principale costituisce una perdita economica recuperabile avvalendosi dei mezzi di impugnazione previsti dal Trattato, in particolare dagli artt. 235 CE e 288 CE. Tuttavia, quando i rimedi giuridici in caso di annullamento della decisione impugnata consistono in una domanda di risarcimento danni dinanzi ai giudici nazionali, non è possibile, e invero neppure opportuno, che il giudice dell'urgenza si soffermi sulla probabilità che ha la richiedente di ottenere un'adeguata riparazione da tali giudici.

Ridurre il diritto d'autore ad un diritto puramente economico a percepire dei corrispettivi diluisce l'essenza di questo diritto ed è, in linea di principio, tale da provocare un danno potenzialmente grave ed irreparabile al titolare del diritto. Infatti, la ragion d'essere fondamentale del diritto d'autore è di conferire al creatore di un'opera dell'ingegno e originale il diritto esclusivo di sfruttare le sue opere, assicurando con ciò l'esistenza di una remunerazione dello sforzo creativo. Il diritto d'autore è di importanza fondamentale sia per i singoli titolari che per la società in generale. L'asserita natura puramente provvisoria della grave lesione all'oggetto specifico del diritto di proprietà intellettuale non basta, in sé, ad attenuare il rischio reale di un danno grave ed irreparabile.

(v. punti 116-117, 119, 125, 127)

6. L'interesse generale per quanto riguarda la tutela dei diritti di proprietà in generale e dei diritti di proprietà intellettuale in particolare è esplicitamente richiamato dagli artt. 30 CE e 295 CE. Il semplice fatto che una parte richiedente faccia valere e cerchi di far rispettare il suo diritto d'autore per motivi economici non diminuisce il suo diritto a far valere i diritti esclusivi che il diritto nazionale le conferisce allo scopo appunto di compensare l'innovazione.

Nell'ambito di una domanda di sospensione dell'esecuzione di un provvedimento provvisorio adottato dalla Commissione e che impone il rilascio di una licenza relativa all'esercizio di un diritto d'autore, quando l'assimilazione del rifiuto opposto da una parte richiedente di rilasciare una licenza relativa all'esercizio del proprio diritto d'autore ad un comportamento illecito ai sensi dell'art. 82 CE non è evidente e quando esiste un rischio concreto che essa subisca un danno grave e irreparabile se nel frattempo viene obbligata a rilasciare una licenza ai suoi concorrenti, la ponderazione degli interessi è a favore della salvaguardia senza riserve del suo diritto d'autore nelle more del giudizio nel procedimento principale.

(v. punti 143-144)